



Ufficio Gestione Tributi  
Ed Accertamento



SGQ Registrazione N° 206834



**Pisa, lì lunedì 25 marzo 2013**

**Relazione Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi - TARES - Comune di Pisa.**

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 21 dicembre 2012, si è proceduto ad approvare il Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi- TARES, del Comune di Pisa; infatti, il nuovo tributo, così come normato dall'art. 14 del D. L. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, avrebbe trovato applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Questo nuovo tributo, come ormai noto, va a sopprimere i previgenti regimi, sia essi tributari (TARSU, vigente sino al 2012 a Pisa) sia essi patrimoniali (TIA1, TIA 2), nonché l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ECA); resta ferma l'applicazione, tra l'altro neutra per l'Amministrazione Comunale, del Tributo Provinciale (TEFA).

Rispetto al quadro normativo vigente alla data di approvazione del citato Regolamento, cioè il 21 dicembre scorso, alcuni elementi determinanti per l'applicazione del tributo sono stati innovati, mutando il quadro normativo con due interventi principali, la Legge di Stabilità 2013, L. 24 dicembre 2012, n. 228, e il Decreto Legge 14 gennaio 2013, n. 1, coordinato con la legge di conversione 1 febbraio 2013, n. 11. Inoltre, importanti chiarimenti sono venuti dallo stesso Ministero, che ha diffuso, tra l'altro con il rilascio di ripetute versioni aggiornate, le Linee Guida per la redazione del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo, ma soprattutto le Linee guida per la Redazione del Piano Finanziario e per l'elaborazione delle tariffe.

Tra le novità principali, il comma 387, lettera b), della L. 228/2012 ha modificato la previsione di cui all'art. 14, comma 9, della L. 201/2011, stabilendo che, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, introdotto con la successiva lettera c) del comma 387, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ricordiamo che la precedente versione dell'art. 9 definiva quale superficie tassabile, per le stesse unità, l'80 % delle superfici catastali.

Quindi, in prima battuta, con la riforma del comma 9, la superficie tassabile torna ad essere, come nella Tarsu, la superficie calpestabile dei locali ed aree.

Come sopra accennato, sempre il comma 387 della L. 228/2012, alla lettera c), dopo aver innovato il comma 9 dell'art. 14 della L. 201/2011, introduce di seguito un nuovo comma, il 9 bis, con il quale si disciplinano le modalità attraverso le quali

dovranno essere attivate le procedure per l'allineamento dei dati catastali delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, fase molto importante la cui attuazione permetterà di rendere possibile la considerazione, ai fini della determinazione della superficie tassabile, della superficie catastale nella misura dell'80%.

Bisogna poi ricordare che l'art. 14, comma 12, del citato D. L. 201/2011 prevedeva l'emanazione di un Regolamento (su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Ambiente), che doveva tra l'altro dettare i criteri per la determinazione delle tariffe, all'epoca non ancora emanato; in via transitoria, fino all'anno successivo all'entrata in vigore dello stesso, si dovevano applicare le disposizioni di cui al D.P.R. 158/1999. Il comma 387 della Legge di Stabilità 2013, nel riscrivere il comma 9 del D.L. 201/2011, sancisce invece lo stabile riferimento alla metodologia di calcolo delle tariffe contenuta nel D.P.R. 158/1999.

Un'altra importante novità del comma 387 è la lettera f), relativa alle modalità ed ai termini di versamento, là dove stabilisce che il versamento del tributo e della relativa maggiorazione è effettuato, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17 in quanto compatibili. Si stabilisce inoltre che il versamento del tributo e della maggiorazione per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, rispettivamente a gennaio, aprile, luglio e ottobre e per l'anno 2013 il versamento della prima rata è comunque posticipato ad aprile. I comuni possono comunque variare scadenza e numero delle rate. Su questo tema è poi intervenuto il Decreto Legge n. 1, del 14 gennaio 2013, convertito in Legge 1 febbraio 2013, n. 1, stabilendo che per l'anno 2013 la prima rata viene posticipata al 30 luglio. Resta salva la facoltà dei comuni di variare scadenze e numero delle rate.

Oltre a tutte queste importanti novità e linee guida fondamentali per la applicazione del tributo, importanti chiarimenti sono giunti dal ministero anche con la diffusione delle linee guida in tema di redazione del Piano Finanziario e della elaborazione delle tariffe.

Questo insieme di elementi ha reso dunque opportuna e necessaria una azione di revisione sia dell'intero Regolamento di cui alla presente proposta di delibera, che di altri due fondamentali documenti quali il Piano Finanziario e la delibera di determinazione ed approvazione delle tariffe del Tributo.

Vediamo ora nel dettaglio i punti salienti del Regolamento, strumento essenziale per la gestione del tributo e l'applicazione dello stesso alle diverse fattispecie.

Il Capo I, artt. 1, 2 e 3 è dedicato all'inquadramento normativo del tributo, basato, come detto, su quanto previsto dall'art. 14 del D. L. 201/2011 e dal D.P.R. 158/1999, delineando i concetti di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché di rifiuto, utili ai fini della definizione delle diverse fattispecie e definendo il soggetto attivo del tributo. Il Capo II affronta i concetti di presupposto e identificazione dei soggetti passivi, identificando in particolare agli artt. 6 e 7 i locali e le aree scoperte soggetti e non soggetti al tributo.

Ricordiamo, per riassumere, che il presupposto di applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, idonei alla produzione di rifiuti di cui all'art. 2 ed i soggetti passivi sono coloro che occupano o detengono i locali e le aree.

L'art. 6 definisce con più precisione i locali e le aree scoperte soggetti al tributo e l'art. 7 definisce invece i locali e le aree scoperte non soggette, riprendendo per molti



aspetti le definizioni di superfici imponibili già presenti nel previgente sistema, con però alcuni aspetti innovativi; in particolare, mentre nella TARSU (come anche nella TIA 1 e 2) erano escluse tutte le aree, non operative, pertinenziali o accessorie a tutti gli immobili, nel nuovo tributo sono escluse dal campo imponibile solo le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni; sono invece imponibili le aree, suscettibili di produrre rifiuti, pertinenziali o accessorie dei locali non abitativi (ad esempio, le aree a verde).

L'art. 8 è dedicato alla definizione della base imponibile e, come detto già all'inizio, è tornata ad essere, almeno provvisoriamente, quella calpestabile dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il Capo III, con gli articoli dal 9 al 19 detta i criteri di determinazione delle tariffe.

Il tributo è corrisposto in base ad una tariffa commisurata ad anno solare ed ad ogni anno corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. La tariffa, per la componente rifiuti, deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Tale determinazione doveva essere fatta in base ai criteri normati nel famoso regolamento di cui al comma 12, dell'art. 14 del d. L. 201/2011: oggi devono essere seguiti i criteri di cui al D.P.R. 158/1999.

Negli allegati alla approvazione delle tariffe del tributo, viene dato ampio dettaglio della metodologia di calcolo 158/1999, nonché tutte le indicazioni di cui alle linee guida del ministero, mentre negli articoli del regolamento vengono sanciti alcuni importanti criteri.

Le tariffe sono distinte tra utenze domestiche e non domestiche, e queste ultime sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di rifiuti: l'art. 17 riporta la loro classificazione completa.

Le tariffe si compongono tutte di una quota determinata dalle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa) e di una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

La quota variabile e quella fissa sono determinate come previsto nel D.P.R. 158/1999 (i criteri sono meglio dettagliati nella citata delibera di approvazione delle tariffe).

Le tariffe sono comunque determinate in modo tale da garantire la copertura integrale del costo del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, includendo anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

Il costo è determinato sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, e poiché le novità normative hanno riguardato anche criteri e contenuti del Piano Finanziario, ed importanti indicazioni circa la sua elaborazione sono venuti tramite le già citate linee guida del ministero, si è provveduto alla sua rielaborazione e approvazione distinta con specifico atto deliberativo. I dati contenuti nel Piano costituiscono base per l'approvazione delle tariffe, anch'esse deliberate in specifico atto.

L'art. 14 è dedicato alla determinazione del numero degli occupanti le utenze domestiche; infatti ricordiamo che la tariffa del tributo è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti del nucleo familiare, in base a quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

L'Art. 18 è dedicato al tributo giornaliero e l'Art. 19 al Tributo Provinciale.

Il Capo IV è dedicato alla maggiorazione per i servizi indivisibili, definendo la citata doppia natura del tributo.

Mentre il Capo V affronta l'importante tema delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni. Ritroviamo quelle già note nel previgente sistema relative a zone non servite o in caso di mancato svolgimento del servizio, nonché quelle molto importanti dell'art. 24 e 25 volte ad assicurare riduzioni fino al 50% della quota variabile della tariffa sia per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche che per l'avvio dei rifiuti a recupero effettuato dalle utenze non domestiche.

L'art. 14 del D.L. 201/2011 infatti stabilisce di assicurare la previsione, con previsione regolamentare, di riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, ma anche coefficienti di riduzione in corrispondenza di utenze non domestiche per le quali il produttore dimostri di aver avviato al recupero significative quantità di rifiuti.

Gli articoli 24 e 25 della presente proposta di regolamento introducono queste due tipologie di riduzioni, innovative sia perché tese alla concreta incentivazione dei comportamenti virtuosi dei cittadini in tema di corretto smaltimento dei rifiuti prodotti, che perché mirate a far tornare agli utenti virtuosi concreti vantaggi economici in termini di riduzioni calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto nelle annualità successive o rimborsi d'ufficio delle eventuali eccedenze pagate nel caso di incapienza.

I criteri per l'attribuzione della riduzione per le utenze domestiche sono meglio dettagliati nell'allegato A alla proposta di deliberazione, mentre l'art. 25 definisce i criteri per l'attribuzione della riduzione per le utenze non domestiche.

Gli articoli 26 e 27 introducono le ulteriori riduzioni ed esenzioni applicabili al tributo, tra cui si sottolinea il mantenimento delle riduzioni per stagionalità e motivi economici, ma anche, rispetto alla precedente proposta di regolamento, la introduzione della riduzione per abitazioni con unico occupante ivi residente, pari al 10%, nonché l'introduzione di riduzioni per le utenze domestiche nelle quali gli occupanti risiedono in numero superiore a uno, del 5 % per ogni occupante oltre al primo fino ad un massimo del 20%. Riduzioni importanti, che attenuano l'incremento della tariffa legato al numero degli occupanti a vantaggio delle famiglie residenti.

L'art. 28 è dedicato all'applicazione del tributo alle istituzioni scolastiche statali.

Il Capo VI è dedicato agli aspetti applicativi e operativi della gestione del tributo, stabilendo tra l'altro scadenze e modalità di presentazione delle varie dichiarazioni, dalla dichiarazione di inizio, variazione e cessazione dell'occupazione, alla richiesta, ove necessaria, delle riduzioni previste dal regolamento. Vengono stabilite anche le sanzioni applicabili alle varie violazioni e le norme di semplificazione amministrativa.

Il Capo VII è dedicato alla riscossione e alla gestione, con i rimandi al regolamento generale delle entrate per le regole in tema di rateazione e rimborsi e gli articoli dedicati alle modalità di gestione e riscossione.

Merita in conclusione un breve cenno il Capo VII, delle norme finali, in particolar modo l'art. 41 dove al comma 5 stabilisce, avvalendosi della possibilità concessa ai comuni di determinare diversamente il numero e la scadenza delle rate, che per il 2013 il tributo verrà versato in due rate, scadenti il 15 settembre 2013 e il 15 gennaio 2014.

Il comma 6 dell'art. 41, invece, introduce per il solo anno 2013 una importante serie di riduzioni, ad integrazione di quelle previste nell'art. 27 e nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 19 e comma 22, lettera c), del D.L. 201/2011:

- a) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 1 (Musei, biblioteche, scuole ...): riduzione del 10%;
- b) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 5 (stabilimenti balneari): riduzione del 5%;



- c) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 10 (ospedali): riduzione del 15%;
- d) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 22 (ristoranti, trattorie, ...): riduzione del 10%;
- e) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 27 ( ortofrutta, pescherie, ...): riduzione del 20%;
- f) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 29 ( banchi del mercato, ...): riduzione del 10%.

Vale la pena di ricordare che il comma 4, sempre dell'art. 41, prevede una diversa e progressiva graduazione del rapporto limite tra il quantitativo di rifiuti urbani conferiti in forma differenziata e la produzione annua stimata in base al coefficiente medio di potenziale produzione, in particolare portandolo, e ulteriormente ribassandolo rispetto alla previgente versione del regolamento, per il 2013, primo anno di applicazione, al 40%, per il 2014 al 50% e per il 2015 al 60%, anziché il 65% previsto a regime; norma anche questa che tende ad incentivare i comportamenti virtuosi dei cittadini in tema di raccolta differenziata.

Il Funzionario Responsabile del Tributo  
*Dott.ssa Annalisa Dolinich*

